

**n. 8235/04 Reg. Sent.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,  
Sezione II, composto dai Signori:

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>1) Dott. Antonio Onorato</b>     | <b>Presidente</b>       |
| <b>2) Dott. Francesco Guerriero</b> | <b>Consigliere rel.</b> |
| <b>3) Dott. Paolo Severini</b>      | <b>Referendario</b>     |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi n. 1603/97 e n. 2760/98 proposti dal sig. Delle  
Donne Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Mario  
Ambrosio, presso il cui studio in Napoli alla via Porzio, n. 56, è  
elett.te domiciliato,

**CONTRO**

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato  
di Napoli, presso cui <ope legis> è elett.te domiciliato alla via  
A. Diaz, n. 11, rispettivamente,

**per l'annullamento**

- a) della cartolina precetto n. 475 del 29 ottobre 1997, con  
cui gli viene intimato di presentarsi il giorno 10  
dicembre 1997 presso il 7° BTG "Cuneo" di stanza in  
Udine per prestare il servizio militare;
- b) di ogni atto preordinato, presupposto connesso e

conseguente.

**per l'annullamento**

- a) della cartolina precetto di cui non si conoscono gli estremi, notificata il 20 febbraio 1998, con la quale gli viene intimato di presentarsi il giorno 21 febbraio 1998 presso il 121° BTG “Macerata” di stanza in Fano per prestare il servizio Militare;
- b) di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente.

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 4 marzo 2004 la relazione del Consigliere Dott. Francesco Guerriero;

Uditi altresì i difensori presenti, come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

**FATTO**

A.- Con il ricorso n. 10603/97, notificato il 28 novembre 1997 e depositato il 4 dicembre 1997, il sig. Delle Donne Vincenzo ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartolina precetto n. 475/1997 con cui gli è stato intimato di presentarsi il giorno 10 dicembre 1997 presso il 7° BTG “Cuneo” di stanza in Udine per prestare il servizio militare.

A sostegno dell'impugnativa ha dedotto le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 110, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 97 della Costituzione, difetto assoluto di istruttoria, manifesta ingiustizia, illogicità, contraddittorietà, carenza assoluta di motivazione, irregolarità formale della cartolina precetto.

Con atto depositato in data 12 dicembre 1997, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che con memoria difensiva del 23 febbraio 2004 ha concluso per il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

Con ordinanza n. 1258, adottata nella camera di Consiglio del 18 dicembre 1997, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

B.- Con il ricorso n. 27760/98, notificato il 17 marzo 1998 e depositato il successivo giorno 21, il suddetto ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartolina precetto, notificata il 20 febbraio 1998, con cui gli è stato intimato di presentarsi il giorno 21 febbraio 1998, presso il 121° BTG "Macerata" di stanza in Fano per prestare il servizio militare.

A sostegno dell'impugnativa ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della legge 31 maggio 1975, n. 191, così come riformato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2 febbraio 1990, violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione, difetto assoluto di istruttoria, manifesta ingiustizia, illogicità, contraddittorietà, irregolarità formale della cartolina precetto.

Questa Sezione, con ordinanza n. 663, adottata nella Camera

di Consiglio del 9 aprile 1998, ha disposto incumbenti istruttori a carico del Ministero della Difesa, che vi ha adempiuto con nota del 29 aprile 1998, e con successiva ordinanza n. 1128 del 22 maggio 1998 ha respinto la domanda cautelare.

Con motivi aggiunti, notificati il 26 gennaio 2004 e depositati il 2 febbraio 2004, il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per un servizio di leva non dovuto.

Con memoria difensiva depositata 23 febbraio 2004 il Ministero intimato ha concluso per il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

C.- Alla pubblica udienza del 4 marzo 2004, i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

### **DIRITTO**

1.- I ricorsi in epigrafe vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia, stante la loro manifesta connessione soggettiva ed oggettiva.

2.- Come si evince dalla pregressa narrativa, con il primo gravame il ricorrente ha impugnato la cartolina precetto del 29 ottobre 1997 di presentazione al servizio militare presso il 7°BTG "Cuneo", di stanza in Udine, per il giorno 10 dicembre 1997.

Ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 1, comma 110, della legge n. 662/96, essendo stato assegnato ad una sede

superiore a Km. 100 dal luogo di residenza, nonché la irregolarità formale della cartolina precetto, risultando questa priva di firma del responsabile, né contenendo alcun timbro, ma solo la dicitura “IL COMANDO”.

In relazione a tale ricorso, con ordinanza n. 1258/97 del 18 dicembre 1997, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo <*prima facie*> il ricorso stesso non sfornito di fondamento giuridico, stante la natura precettiva della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 110, della citata legge, e ordinando nel contempo all’Amministrazione militare di valutare la possibilità di una diversa destinazione del ricorrente.

3.- Con il successivo ricorso il ricorrente medesimo ha impugnato la nuova cartolina precetto, notificata il 20 febbraio 1998, di destinazione presso il 121° BTG “*Macerata*”, di stanza in Fano, per il giorno 21 febbraio 1998, deducendo la violazione dell’art. 21 della legge 31 maggio 1975, n. 191, essendo stato chiamato alle armi oltre il termine di un anno, nonché l’irregolarità formale della cartolina, contenendo questa solo la dicitura “*IL COMANDO*”; circostanza, quest’ultima, peraltro non smentita dall’Amministrazione costituita.

In ordine a tale ricorso, questa Sezione, prima, con ordinanza n. 663/98 del 9 aprile 1998 ha ordinato al Ministero della Difesa di depositare tutta la documentazione relativa alla

posizione del ricorrente nei riguardi del servizio militare e, poi, con ordinanza n. 1128/98 del 22 maggio 1998 ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, ad un primo sommario esame del ricorso, non applicabile nella specie la previsione decadenziale di cui all'art. 21 della legge n. 191/75, non sussistendo inerzia dell'Amministrazione.

Va precisato che in ordine all'ordinanza n. 663/98, il Ministero della Difesa ha dato risposta con nota del 29 aprile 1998, inviando copia della determinazione adottata in data 12 febbraio 1998, prot. LEV/400413/REA/1, del seguente contenuto: *<In relazione ordinanza T.A.R. 1258/97 deroga procedura chiamata armi disponesi che giovane Delle Donne Vincenzo matr. 027/76/014984 nato 23/08/76 compreso tabulato et assegnato A.E.Q. at RTG. "Cuneo" – Udine sia avviato scaglione secondo/98 at 121 RGT "Macerata" – Fano per successiva assegnazione at Distrmiles Salerno...>*.

4.- Infine, con atto notificato in data 26.1.2004, il ricorrente ha formulato motivi aggiunti in relazione ad entrambi i ricorsi, chiedendo il risarcimento del danno per perdita di *<chances>* lavorative nonché per la sofferenza dallo stesso patita per aver effettuato un servizio di leva non dovuto, perdendo occasione di lavoro.

5.- Ciò premesso, il primo ricorso risulta fondato sotto la duplice censura dedotta.

Infatti, è da accogliersi il primo motivo con cui si eccepisce la violazione dell'art. 1, comma 110, della legge n. 662/96, essendo stato il ricorrente assegnato ad una sede superiore a Km. 100 dal luogo di residenza.

6.- Come si è detto, la cartolina precetto impugnata prevede che l'interessato svolga il servizio di leva nella città di Udine.

E', pertanto, evidente la violazione dell'art. 1, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo cui il servizio di leva deve essere prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al Comune di residenza del militare e possibilmente distanti non oltre 100 km da essa.

Per concorde giurisprudenza di questa Sezione, a tale criterio (ribadito peraltro dall'art. 8, comma 2, del D.L.vo 8 maggio 2001, n. 215) l'Amministrazione può eccezionalmente derogare solo in presenza di direttive strategiche ed esigenze logistiche che, tuttavia, non possono essere solo genericamente richiamate ma debbono essere specificatamente precisate nel provvedimento (cfr. <ex multis>, TAR. Napoli, II Sez., 2 aprile 1998, n. 1095, 27 gennaio 1999, n. 192, 18 agosto 1999, n. 2254 ed altre ormai innumerevoli).

L'intera normativa concernente il servizio militare di leva attualmente vigente (cfr. l'art. 1, commi 106-110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in attuazione dei quali è stato anche adottato il D.P.R. n. 504/1997 cit.), infatti, è chiaramente rivolta a dare attuazione ai principi affermati con

estrema chiarezza nella nota sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio 1990, n. 41, la quale ha posto in rilievo come l'art. 52 della Costituzione, pur affermando il generale dovere di contribuire alla difesa della patria, non implica la perdita degli altri diritti fondamentali e, pertanto, postula una regolamentazione legislativa che preveda precisi limiti *<temporali e spaziali>* per l'adempimento.

In particolare, la sopra citata sentenza, alla quale il Legislatore ha inteso ispirarsi al fine di conformare l'ordinamento alla Costituzione, ha posto in rilievo che è essenziale la determinazione di norme e termini tassativi in tema di chiamata alle armi, onde rendere meno gravoso l'adempimento della prestazione imposta e porre il cittadino nella condizione di conoscere con certezza il tempo in cui dovrà lasciare le proprie normali occupazioni ed il luogo ove dovrà recarsi.

Col provvedimento in esame, invece, al ricorrente è stata assegnata la sede di servizio distante ben più di 100 Km. dalla sua residenza, senza che sia stata fornita alcuna giustificazione al riguardo.

Né potrebbe sostenersi che la motivazione risieda nel solito prestampato, utilizzato dall'Amministrazione in innumerevoli casi simili e, pertanto, del tutto irrilevante.

La generica riaffermazione che esistono direttive strategiche ed esigenze operative delle Forze armate le quali, in relazione al profilo psico-somatico-funzionale dell'interessato, ne

comportano la destinazione a molti Km. dal luogo di residenza non è, infatti, una motivazione bensì solo la mera ed inutile ripetizione della parte della norma che eccezionalmente consente di derogare al criterio generale voluto dal legislatore, oltre che per conformare l'ordinamento ai principi costituzionali, anche a far fronte ad esigenze vere, quale quella di riduzione della spesa pubblica, ed a volte drammatiche, quali i fenomeni di nonnismo, di suicidi in caserma e di incidenti.

7.- D'altronde, il ricorso va altresì accolto per la fondatezza dell'altra censura dedotta dal ricorrente, che tra l'altro può ritenersi addirittura assorbente rispetto al primo motivo di gravame sopra esaminato.

Sostiene, al riguardo, l'interessato che il provvedimento di chiamata alle armi risulta privo della firma del responsabile del Ministero della Difesa e sotto la dicitura contenuta nell'atto stesso "IL COMANDO" non si rinviene alcun nome né alcun timbro da cui possa in qualche maniera identificarsi il comando intimante.

Anche in relazione a tale questione, la giurisprudenza risulta prevalente, cui questa Sezione ha aderito con indirizzo assolutamente costante.

E' principio che il provvedimento amministrativo, nei casi in cui debba essere redatto per iscritto, rientra nel novero degli atti giuridici formali, sicché il documento stesso è costitutivo

del contenuto giuridico, nel senso che esso non si considera valido (o addirittura venuto ad esistenza) se non reca la sottoscrizione del soggetto che ne è autore o comunque non contenga elementi tali da rendere possibile l'identificazione di quest'ultimo..

Ciò comporta che la totale mancanza della sottoscrizione e l'assenza di qualsiasi elemento identificativo dell'autore sono vizi dell'atto (Cfr., fra le tante, Cons. Stato, VI Sez., 26 novembre 1991, n. 885, T.A.R. Valle d'Aosta 20 marzo 2000, n. 89, T.A.R. L'Aquila 13 febbraio 1998, n. 423, T.A.R. Catanzaro 30 aprile 1996, n. 703, 10 marzo 1999, n. 833, T.A.R. Campania, II Sez., 5 giugno 2002, n. 3353).

Né nella fattispecie può trovare applicazione l'art. 3 comma 2 D.L. vo 12 febbraio 1993 n. 39.

Tale disposizione, invero, consente che per gli atti amministrativi redatti con sistema meccanizzato o di elaborazione dati sia omessa la firma autografa a condizione, però, che il documento porti, quantomeno, l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile .

La cartolina impugnata non sembra redatta con siffatti sistemi e comunque è sicuramente mancante anche dell'indicazione del responsabile.

Essa, infatti, come è facile constatare, effettivamente è priva di sottoscrizione in quanto porta in calce esclusivamente la generica espressione a stampa: <Il Comando>.

8.- Da quanto sopra appare evidente che il ricorso n. 10603/97 va accolto per la fondatezza di entrambi i motivi dedotti, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

9.- Come si è già rilevato, con il successivo gravame, il ricorrente medesimo ha impugnato la nuova cartolina precetto, notificata il 20 febbraio 1998, di destinazione presso il 121° BTG “*Macerata*”, di stanza in Fano, per il giorno 21 febbraio 1998.

Deduce, al riguardo, la violazione dell’art. 21 della legge 31 maggio 1975, n. 191, essendo stato chiamato alle armi oltre il termine di un anno, nonché l’irregolarità formale della cartolina, contenendo questa solo la dicitura “*IL COMANDO*”; circostanza, quest’ultima, non smentita dall’Amministrazione costituita.

Anche tale ricorso va accolto in relazione ai due motivi dedotti.

10.- Per quanto concerne l’irregolarità formale dell’impugnato provvedimento, vale quanto detto al precedente punto 7). Qui, peraltro, va precisato che, ancorché la cartolina non risulta allegata agli atti, la censura può essere ugualmente accolta, giacché, in punto di fatto, non risulta contestata dalla costituita Amministrazione.

11.- Quanto all’altro motivo, invece, va richiamata la giurisprudenza favorevole di questa Sezione.

Pertanto, anche tale provvedimento si pone in stridente contrasto col sistema normativo delineato dal D.L.vo 30 dicembre 1997, n. 504, il quale comporta che la l'incorporazione del coscritto deve avvenire entro il termine perentorio di nove mesi decorrente dalla data a partire dalla quale lo stesso, avendo già sostenuto le visite medico-attitudinali e non usufruendo di rinvio, è da ritenere disponibile.

L'art. 1 commi 1 e 2, del D.L.vo n. 504/1997 cit., infatti, è testuale nel prevedere che il tempo utile per la chiamata alle armi è di nove mesi complessivi (cfr. T.A.R. Campania, II Sez., n. 480 del 1999 confermata dal Consiglio di Stato, IV Sez., 1 febbraio 2000, n. 572).

Il termine è chiaramente perentorio, tanto è vero che l'effetto della sua inutile scadenza, per espressa previsione normativa, è rappresentato dal fatto che *<il cittadino ha diritto alla dispensa>*.

La perentorietà del termine in questione, oltre a comportare che la sua inosservanza sia inevitabilmente sanzionata con la decadenza del potere di chiamata alle armi, rende anche necessaria l'applicazione dell'art. 2964 Cod. civ., il quale in via generale esclude per i termini posti a pena di decadenza siano configurabili e possano assumere rilevanza le cause di interruzione e di sospensione (quali la proposizione di ricorsi avverso precedenti cartoline di precetto), invece previste con

riferimento ai termini di prescrizione (cfr., per tutte, Corte Costituzionale 2 febbraio 1990, n. 41, e T.A.R. Sicilia, Sez. II, Catania, 3 dicembre 1992, n. 995).

Come si è già accennato, l'intera normativa concernente il servizio militare di leva attualmente vigente (cfr. l'art. 1, commi 106-110, della legge 23 dicembre 1996 n. 662), infatti, è chiaramente rivolta a dare attuazione ai principi affermati con estrema chiarezza nella nota sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio 1990 n. 41, la quale ha posto in rilievo come l'art. 52 Cost., pur affermando il generale dovere di contribuire alla difesa della patria, non implica la perdita degli altri diritti fondamentali e, pertanto, postula una regolamentazione legislativa che preveda precisi limiti temporali e spaziali per l'adempimento.

Proprio per tale motivo il D.P.R. 504/1997 cit. prevede un periodo massimo entro il quale deve essere esercitato il potere di precettazione e impone che lo stesso non subisca interruzioni o sospensioni.

Deve, pertanto, convenirsi con la difesa del ricorrente che l'inutile scadenza del termine previsto per l'incorporazione ha fatto sorgere, come pure prevede l'art. 1 D.L.vo n. 504, per l'interessato <il diritto alla dispensa> dall'obbligo di prestare il servizio militare.

12.- In sintesi, per la fondatezza delle censure denunciate nei due ricorsi proposti, il ricorrente avrebbe dovuto essere dispensato dal prestare il servizio militare.

Ciò nondimeno, come denunciato dallo stesso, egli è stato costretto ad effettuarlo ugualmente.

Dal che deriva la fondatezza della domanda di cui ai proposti motivi aggiunti, con cui si chiede la condanna dell'Amministrazione militare al risarcimento del danno cd. biologico, per aver effettuato un servizio di leva cui, in relazione alle circostanze esaminate, non era tenuto perché a termine di legge ormai non dovuto.

E' noto che, secondo la giurisprudenza, nella nozione di danno biologico rientrano tutte le ipotesi di danno <non reddituale>, cioè i danni estetici, quelli alla vita di relazione, i danni da riduzione della capacità lavorativa generica (Corte di Cassazione , Sez. III Civile, 15 dicembre 2000, n. 15859).

Tale nozione, peraltro, merita una più larga applicazione, trovando la sua fonte di tutela nell'art. 32 della Costituzione e nell'art. 2043 del codice civile.

Infatti, secondo la Corte Costituzionale, la risarcibilità del danno biologico (che deve essere distinto dal danno morale subiettivo), rinvenendo il proprio fondamento in dette norme, va necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento, non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i

danni che ostacolano le attività realizzatrici della persona umana (Sent. 14 luglio 1986, n. 184).

Non v'è dubbio che sulla scorta del contenuto delle citate disposizioni il termine danno deve essere inteso quale peggioramento dell'assetto degli interessi facenti capo al soggetto interessato; esso individua quegli effetti negativi che discendono dalla lesione dell'interesse protetto.

In sostanza, la lesione che incide sull'interesse protetto è la causa del danno stesso.

D'altro canto, detto danno si realizza in una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 del codice civile, costituita dalla diminuzione ovvero dalla privazione di un valore (per quanto non patrimoniale) della persona umana alla quale il risarcimento deve essere commisurato (cfr., Corte Costituzionale n. 372 del 1994), sia pure in tema di danno biologico (in tal senso, cfr. altresì, Corte di Cassazione, Sezione III, 10 maggio 2001, n. 6507).

Ne consegue che costituisce danno biologico anche la temporanea impossibilità o diminuzione delle normali occasioni di vita; pregiudizio che deve essere risarcito al danneggiato, ancorché quest'ultimo non ne abbia risentito alcun danno economico (conforme, Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 27 novembre 2001, n. 15034).

D'altronde, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, da sempre, che il danno biologico va inteso come menomazione

dell'integrità psico-fisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul <valore uomo> in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica ((Corte di Cassazione 11 febbraio 1985, n. 1130, e Corte Costituzionale 14 luglio 1986, n. 184).

Inoltre, secondo la stessa giurisprudenza, cui si sono sostanzialmente uniformate le successive pronunce, la risarcibilità del danno predetto deriva (come del resto si è già notato) direttamente ed immediatamente dalla previsione dell'art. 2043 del codice civile, il quale, imponendo il risarcimento del <danno ingiusto> senza alcuna altra qualificazione, ha riguardo ad un <genus> caratterizzato non dal contenuto del danno, ma solo dall'<ingiustizia> di esso e del quale, perciò, anche il danno biologico, come sopra inteso, costituisce una <species>, al pari delle tradizionali categorie di danno patrimoniale, comprendente le menomazioni del complesso dei rapporti giuridici patrimoniali che fanno capo al soggetto, e del danno non patrimoniale, ristretto alla nozione della somma delle sofferenze fisiche e morali conseguente al <torto> subito e risarcibile nei limiti dell'art. 2059 del codice civile.

D'altra parte, tale danno, quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto, in quanto lesivo del diritto alla salute, che per esplicito dettato costituzionale è diritto fondamentale dell'individuo, deve essere considerato risarcibile ancorché non incidente sulla capacità di produrre reddito, ed anzi indipendente da quest'ultimo (Corte di Cassazione, 3 marzo 1981, n. 1228).

Applicando gli esposti principi al caso di specie, non v'è dubbio che la prestazione del servizio militare di leva, non dovuta, possa generare un danno da usura psico-fisica, legittimando perciò una richiesta di natura risarcitoria, a titolo di danno biologico, ai sensi dei richiamati articoli 2043 cod. civ. e 32 Cost.

Invero, più in generale, è da considerare sussistente il diritto del cittadino a vedersi risarcito il danno biologico derivante da quel senso di frustrazione che lo stesso avverte nei confronti della P.A. con conseguente turbamento e sensazione di impotenza psicologica, allorché siano posti in essere dalla Pubblica Autorità atti illegittimi.

D'altro canto, in conformità del prevalente indirizzo giurisprudenziale (Corte di Cassazione 27 novembre 1992, n. 5015 e 4 dicembre 1997, n. 12334), è da ritenere che detto danno, in relazione alla sua natura, è assistito da presunzione assoluta e, perciò, non necessita della relativa prova.

Ciò comporta l'infondatezza dell'assunto proposto, al riguardo, dalla difesa Erariale, secondo cui incomberebbe al ricorrente l'onere probatorio, che dovrebbe essere assolto con precisa e rigorosa dimostrazione di tutti gli elementi di fatto, anche cronologici, indispensabili per riscontrare il nesso di causalità tra evento dannoso e comportamento colpevole dell'Amministrazione.

Né, d'altronde, ha pregio l'altra eccezione dell'Amministrazione, la quale ritiene che sussisterebbe nella specie la sua mancanza di colpa, che non potrebbe identificarsi < tout-court > con l'emissione di un atto eventualmente annullato in sede giurisdizionale, ma necessita di un < quid pluris > che possa connotare come gravemente colpevole il comportamento dell'agente.

Invero, come si è visto, con la prima cartolina precetto il ricorrente è stato illegittimamente assegnato ad Udine, sede lontano dalla sua residenza ben oltre 100 Km., e, nonostante la sua impugnativa e il provvedimento cautelare di questa Sezione, è stato destinato con la seconda cartolina precetto a Fano (per una successiva assegnazione a Salerno), allorquando però erano trascorsi i termini perentori prescritti dalla legge.

Da qui, l'evidente colpa dell'Amministrazione che, consapevolmente, si è ostinata a far prestare al ricorrente il servizio militare, senza tener conto, colpevolmente, che

l'interessato aveva diritto alla dispensa, alla luce di quanto disposto dall'art. 1, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 504/1997.

Peraltro, è *<ius preceptum>* che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale (e *<a fortiori>* quello biologico) conseguenziale ad un provvedimento amministrativo illegittimo annullato dal giudice amministrativo, prescinde dalla colpa della Pubblica Amministrazione, di per sé ravvisabile nella violazione della norma operata con l'emissione e l'esecuzione dell'atto ( Corte di Cassazione 4 marzo 1985, n. 1808).

13. – Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, i ricorsi vanno accolti, così come è da accogliersi la domanda di cui ai motivi aggiunti con la quale il ricorrente chiede il risarcimento del danno biologico per aver prestato servizio militare non dovuto.

A tale ultimo riguardo, non resta al Collegio che dichiarare a favore dell'istante il diritto alla pretesa risarcitoria di cui trattasi, rimettendo alle parti in via transattiva la valutazione quantitativa di detto danno, previa partecipazione propositiva dell'Amministrazione intimata (art. 35, comma 2°, D.L.vo n.80/1998, come novellato dall'art. 7 legge n. 205/2000).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione II, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, li accoglie e dichiara il diritto del ricorrente alla pretesa risarcitoria di cui ai motivi aggiunti.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio nella misura di EURO 1000 (Mille), in favore del ricorrente.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2004.

**Dott. Antonio Onorato**                      **Presidente**

**Dott. Francesco Guerriero**           **Consigliere est.**

